

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3877 del 29/07/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4075 del 29/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365).
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’*“Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia”*, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originarie dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l’obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni

ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la **Determinazione n. 4003 del 03/08/2018** con la quale è stata rilasciata Modifica Sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamate le **Det. n. 1224 del 13/03/2019, Det. n. 2917 del 17/06/19, Det. n. 4950 del 28/10/2019, Det. n. 3598 del 03/08/2020, Det. n. 6430 del 31/12/20 e Det. n. 877 del 22/02/2021** di modifica non sostanziale di AIA;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 31/05/2022 (assunta agli atti con prot. n. 90801 del 31/05/2022) e successiva nota integrativa del 29/07/2022 assunta agli atti con prot. n. 125651 con cui il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali, in particolare, è richiesta:

- la sostituzione di n.2 presse esistenti e di n.2 essiccatoi esistenti con n.1 nuova pressa ed n.1 nuovo essiccatoio ed eliminazione di n.2 scambiatori e della linea smalteria n.7;
- installazione di n.3 silos calce per l'alimentazione dei filtri fumi e n. 4 silos ventilati mulini;
- installazione di n.7 gruppi elettrogeni.

Nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. non varierà la capacità massima produttiva autorizzata di 803 tonn/gg;
2. dal punto di vista delle emissioni sono richieste le seguenti variazioni:
 - aggiunta del nuovo punto di emissione E73 associato al nuovo essiccatoio avente portata 13000 Nmc/h, durata 24 h/g ed altezza 13.3 mt, mentre la nuova pressa sarà sempre collegata al punto di emissione E6 senza variazioni di portata in situazione futura
 - eliminazione dei punti di emissione E31, E37, E46 ed E47 associati agli essiccatoi e scambiatori dismessi;
 - variazione denominazione delle emissioni E7, E8, E12, E20, E26, E67 a seguito di ottimizzazione di alcuni collegamenti, senza variazione delle caratteristiche associate;
 - aggiunta di n.3 nuovi punti di emissione E78, E79, E80 associati ai silos calce e n. 1 nuovo punto di emissione E77 associato ai silos ventilati mulini suddetti. I silos saranno dotati di filtri a tessuto sugli sfiati;
 - aggiunta di n. 3 nuovi punti di emissione collegati ai gruppi elettrogeni: E74 – gruppi elettrogeni, E75 – gruppi elettrogeni forni 1-2, E76 - gruppi elettrogeni forni 3-4-5
 - eliminazione del punto di emissione E72 autorizzato con Det. n. 877 del 22/02/2021, associato alla linea di rettifica n.6 la quale non sarà installata. Non si verificherà l'aumento del flusso di massa preventivato, quindi, per i punti di emissione E9, E21 ed E69 è richiesto il ripristino dei valori autorizzati alla situazione antecedente a tale modifica ed il ripristino delle quote patrimonio di polveri fredde pari a 0.504 Kg/gg ottenute dalla conversione delle

quote di polveri calde (0,420 kg/g) accantonate disponibili mediante specifico fattore di conversione ($0,42 \times 1,2 = 0,504$ kg/gg polveri fredde) ai sensi del protocollo ceramico;

3. non è prevista variazione dei flussi di massa autorizzati associati ai singoli inquinanti;
4. non sono previste variazioni in merito alle materie prime, ai rifiuti prodotti e ritirati da terzi, ai prelievi ed al bilancio idrico;
5. sono previste variazioni ai consumi di gas metano ed energia elettrica dovuti alla sostituzione degli impianti suddetti, in particolare, rispetto ai dati di consumo 2021 è previsto un aumento energia elettrica di circa 271.000 KWh/anno e di gas metano di circa 1.250.000 Smc/anno;
6. dal punto di vista dell'impatto acustico non sono previste variazioni rispetto alla situazione già autorizzata in quanto la nuova pressa ed il nuovo essiccatoio saranno installati in sostituzione agli impianti esistenti ed all'interno dello stabilimento;
7. non sono previste variazioni in merito ai livelli raggiunti per gli indicatori di performance, eccetto un leggero aumento dell'indicatore associato al consumo energetico specifico totale dovuto agli aumenti di consumo sopra descritti;

dato atto che il 27/05/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato che l'Unità Presidio territoriale Arpae di Modena – Maranello-Pavullo in data del 15/07/2022 ha inviato contributo tecnico con prescrizioni (assunto agli atti con prot. n. 117598), i cui contenuti sono stati riportati nel presente atto;

preso atto delle variazioni impiantistiche suddette e:

- dell'eliminazione dei punti di emissione E31, E37, E46 ed E47
- della variazione denominazione delle emissioni E7, E8, E12, E20, E26, E67, senza variazione delle caratteristiche associate;
- dell'eliminazione del punto di emissione E72 autorizzato con Det. n. 877 del 22/02/2021, associato alla linea di rettifica n. 6 la quale non sarà installata;

il quadro delle emissioni autorizzato sarà aggiornato come riportato nell'allegato al presente atto;

ritenuta accettabile la richiesta di ripristino dei valori autorizzati alla situazione antecedente alla determina n. 877/2021 suddetta per i punti di emissione E9, E21 ed E69, considerato che i flussi di massa per i singoli inquinanti, a seguito delle modifiche richieste, non subiscono aumenti;

confermato che il gestore non ha più in disponibilità nessuna quota patrimonio in quanto tutte scadute al 31/01/2021, comprese quelle associate alle polveri calde che non sono state effettivamente utilizzate (previa conversione in polveri fredde) entro la scadenza suddetta;

considerato che i punti di emissione E78, E79, E80 associati ai silos calce ed il punto di emissione E77 associato ai silos ventilati mulini suddetti, dotati di filtro a maniche per la depurazione dello sfiato in contropressione, sono caratterizzati da funzionamento saltuario, in quanto si attivano solo in corrispondenza del caricamento dei silos da parte dell'autocisterna e che sono privi di impianto di aspirazione forzata, non si ritiene necessario prevedere l'esecuzione di autocontrolli periodici a carico del gestore e l'installazione del misuratore di pressione differenziale. Gli stessi dovranno rispettare quanto prescritto nell'allegato al presente atto. Al piano di monitoraggio viene aggiunta l'esecuzione, con periodicità almeno semestrale, d'ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri, inoltre, il gestore dovrà comunicare la messa in esercizio ed a regime degli stessi;

valutato necessario:

- che per il punto di emissione **E73** il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in singolo per portata;
- che per il punto di emissione **E67** variando alcuni impianti collegati allo stesso, i quali effettuano operazioni abrasive, il gestore effettui un autocontrollo straordinario per portata e materiale particellare in occasione dell'analisi prevista per il punto E73;

ritenuto, inoltre, necessario che il gestore fornisca l'elenco e le potenzialità di tutti i gruppi elettrogeni presenti presso l'impianto ed il tipo di alimentazione al fine di verificare il dato di potenza termica nominale complessiva. Si rammenta che nel caso in cui la stessa risulti superiore a 1 MW è necessario autorizzare espressamente i relativi punti di emissione in atmosfera, pertanto, dovranno essere fornite anche la portata e l'altezza associata agli stessi.

dato atto che le modifiche comunicate non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, il consumo di materie prime e idrico, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti, il rumore e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee. Ritenendo, inoltre, sufficiente

preso atto del fatto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda: la capacità massima di produzione, il bilancio dei materiali, il bilancio idrico, i rifiuti, il rumore, i prelievi ed il bilancio idrico e la protezione del suolo e sottosuolo; sarà verificato l'andamento di tali matrici e dell'indicatore associato al consumo energetico in ambito dei report annuali;

ribadito, inoltre, quanto già specificato nella det. n. 6430 del 31/12/20 in merito alla valutazione di impatto acustico prevista per il 2023 in merito alla necessità di dare omogeneità alla numerazione utilizzata per le misure di campionamento; nota riportata anche dal tecnico competente in acustica nel documento di collaudo assunto agli atti con prot. n. 75710 del 13/05/21;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni della procedura Arpae P85017/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.00 del 18/10/2021;

considerato necessario per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo sostituire le **Sezioni D2.2, D2.3, D2.4 e D3.1.5** dell'Allegato I con le rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n.

959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-87 del 24/06/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Marina Mengoli degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Manzieri, tecnico esperto titolare di I.F. di Arpae-SAC di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae – SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 4003 del 03/08/2018 e ss.mm.** alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale del gestore come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 31/05/2022 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC" (assunte agli atti con prot. n. 90801 del 31/05/2022) e successiva nota integrativa del 29/07/2022, assunta agli atti con prot. n. 125651;
 - b) la **Sezione C1.2** "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'**Allegato I** è aggiornata con le modifiche descritte nel presente atto di modifica;
 - c) le **Sezioni D2.2, D2.3, D2.4 e D3.1.5** dell'**Allegato I** sono sostituite con le rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 4003 del 03/08/2018 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 4003 del 03/08/2018 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. ed al Comune di Fiorano Modenese, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli

atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n.6 pagine e n.1 Allegato

ALLEGATO: ALLEGATO 7^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. – STABILIMENTO DI SPEZZANO

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 7^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. – STABILIMENTO DI SPEZZANO

- Rif. int. n. 21/01282550365
- sede legale e produttiva in Via Canaletto, 141 in Comune di Fiorano Modenese - Spezzano (Modena);
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (§ 3.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare ad **Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il possesso/mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano le **sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera *l*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese. Tali modifiche saranno valutate da Arpae di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare ad Arpae di Modena una nuova domanda di autorizzazione.
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, **informa Arpae di Modena** in merito ad **ogni nuova istanza presentata dall'installazione** ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae di Modena.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA);
7. il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" (presentata in sede di invio del report annuale relativo all'anno 2014) di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
8. Le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati, potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordicesimo comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
9. nel caso in cui in futuro la ditta intenda sostituire gli attuali strumenti digitali per la registrazione del funzionamento dei filtri a servizio dei forni di cottura (emissioni n. E1, E11, E18), gli stessi devono avere le medesime caratteristiche di quelli analogici con supporto cartaceo: tracciare la differenza di pressione monte/valle del filtro (una sola traccia), indicare il fondo scala di riferimento (massimo fisso e non "dinamico") e la scansione temporale, avere la possibilità di effettuare delle annotazioni dal pannello dello stesso strumento posto sul quadro di comando del filtro. L'estrazione deve essere effettuata in formato grafico e la scansione temporale deve essere di almeno un'ora (max 2 ore), nella quale si possano apprezzare le fermate come da prescrizioni indicate in autorizzazione, oltre, a garantire l'inalterabilità del dato come prescritto. Tali sostituzioni devono essere comunicate;
10. il gestore **entro il 30/09/2022** dovrà fornire l'elenco e le potenzialità di tutti i gruppi elettrogeni presenti presso l'impianto e il tipo di alimentazione. Nel caso in cui la potenza termica nominale complessiva risulti superiore a 1 MW è necessario autorizzare espressamente i relativi punti di emissione in atmosfera, pertanto, dovranno essere fornite anche la portata e l'altezza associata agli stessi;
11. in occasione della valutazione d'impatto acustica prevista come da piano di Monitoraggio nel 2023, il gestore dovrà provvedere a dare omogeneità alla numerazione utilizzata e, nel caso in

cui ritiene opportuno rinumerare i punti a confine ed i recettori, in relazione dovrà essere data evidenza della corrispondenza tra vecchie e nuove sigle utilizzate.

D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

A tale fine, il gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3. In particolare, per quanto riguarda emissioni in atmosfera e scarichi idrici, le informazioni sulle analisi periodiche prescritte devono essere annotate utilizzando gli appositi “Format per la registrazione dei campionamenti periodici” di cui all’Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 (Moduli A/1, A/2 e S/1), integrati con gli specifici Moduli dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 alla sopraccitata Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l’archiviazione anche in forma elettronica.

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 – Forno cottura F3	PUNTO DI EMISSIONE E2 – Pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E3 – Spazzolatrici scelta 1, 2 e spazzolatura Lappatura n.2	PUNTO DI EMISSIONE E6 – alimentazione pressa 8, trasporto atomizzato ATM1, macinazione smalti, preparazione graniglie	PUNTO DI EMISSIONE E7 – Smalterie n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	16.000	4.200	5.000	55.000	45.000
Altezza minima (m)	---	15	16	10	16	14
Durata (h/g)	---	24 (#)	4	20	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	2,6	10	10	7	7
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	5	5	5	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	0,3	-	-	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	2,6	-	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	50	-	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	20	-	-	-	-

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	500 (**)	-	-	-	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2022	2.200 (!)	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	(°) <i>Trimestrale</i> per portata polveri, fluoro e Concentrazione di odore <i>Semestrale</i> per SOV, Aldeidi <i>Annuale</i> per piombo, NO _x	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.23

(#) E1, E11 ed E18 (camini esistenti) attive solo in caso di mancato funzionamento di uno e di entrambi i post-combustori di cui ai punti di emissione E70 e/o E71. La somma delle portate di E1+E11+E18+E70+E71 deve essere inferiore a 72.000 Nmc/h. Nel caso in cui alla data prevista per l'autocontrollo (trimestre/semestre/anno) non siano funzionanti i post-combustori termici di cui alle emissioni E70 o E71, dovranno essere effettuate anche le verifiche sui parametri: SOV, Aldeidi, Concentrazioni di odore e NO_x.

(°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
- portata, SOV, aldeidi e NO_x devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nel caso in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E8 – Smalteria n. 6	PUNTO DI EMISSIONE E9 - Atomizzatore ATM1 + cogeneratore	PUNTO DI EMISSIONE E10 – Carico materie prime trasporto atomizzato ATM2	PUNTO DI EMISSIONE E11 – n. 2 forni cottura (F4 - F5)	PUNTO DI EMISSIONE E12 – Alimentazione presse 1 -2 - 3
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	25.000	65.000	32.000	28.000	32.000
Altezza minima (m)	---	15	25	25	18	12
Durata (h/g)	---	24	24	24	24 (#)	24

Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	7	16,4	7	2,6	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	5	-	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	-	-	-	0,3	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	-	-	-	2,6	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	-	-	50	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	-	-	20	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	200	-	200	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	35 (**)	-	500 (**)	-
CO (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	-	350	-	-	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2022	-	-	-	2.200 (!)	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i> per portata, polveri <i>Annuale</i> per NO _x , CO	<i>Semestrale</i>	(°) <i>Trimestrale</i> per portata polveri, fluoro e Concentrazione di odore <i>Semestrale</i> per SOV, Aldeidi <i>Annuale</i> per piombo, NO _x	<i>Semestrale</i>

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.23

(#) E1, E11 ed E18 (camini esistenti) attive solo in caso di mancato funzionamento di uno e di entrambi i post-combustori di cui ai punti di emissione E70 e/o E71. La somma delle portate di E1+E11+E18+E70+E71 deve essere inferiore a 72.000 Nmc/h. Nel caso in cui alla data prevista per l'autocontrollo (trimestre/semestre/anno) non siano funzionanti i post-combustori termici di cui alle emissioni E70 o E71, dovranno essere effettuate anche le verifiche sui parametri: SOV, Aldeidi, Concentrazioni di odore e NO_x.

- (°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:
- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
 - portata, SOV, aldeidi e NOx devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
 - la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nei casi in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E17 – Pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E18 – n. 2 forni cottura (F1 - F2)	PUNTO DI EMISSIONE E20 – Alimentaz. presse 6 - 7	PUNTO DI EMISSIONE E21 - Atomizzatore ATM2 + cogeneratore
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	5.000	28000	34.000	80.000
Altezza minima (m)	---	10	18	10	17
Durata (h/g)	---	4	24 (#)	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	2,6	7	16,3
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	-	5	5
Piombo (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 US EPA Method 29	-	0,3	-	-
Fluoro (mg/Nm ³)	ISO 15713:2006 ; UNI 10787:1999 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)	-	2,6	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	50	-	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	20	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	200	-	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	500 (**)	-	35 (**)
CO(mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	-	-	-	300
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2022	-	2.200 (!)	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto

Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	(°) Trimestrale per portata polveri, fluoro e Concentrazione di odore Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO _x	Semestrale	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO _x , CO
-------------------------	---	------------	--	------------	---

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.23

(#) E1, E11 ed E18 (camini esistenti) attive solo in caso di mancato funzionamento di uno e di entrambi i post-combustori di cui ai punti di emissione E70 e/o E71. La somma delle portate di E1+E11+E18+E70+E71 deve essere inferiore a 72.000 Nmc/h. Nel caso in cui alla data prevista per l'autocontrollo (trimestre/semestre/anno) non siano funzionanti i post-combustori termici di cui alle emissioni E70 o E71, dovranno essere effettuate anche le verifiche sui parametri: SOV, Aldeidi, Concentrazioni di odore e Nox.

(°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
- portata, SOV, aldeidi e NO_x devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nel caso in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E24 – Essiccatoio n.5	PUNTO DI EMISSIONE E25 – Essiccatoio n.4	PUNTO DI EMISSIONE E26 – Aspirazione silos e travasi, Alimentazione presse 4 e 5	PUNTO DI EMISSIONE E28 – Raffreddamento forno 5 (diretto)	PUNTO DI EMISSIONE E29 - Raffredd. Forno 4 (indiretto)
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	13.000	7.000	60.000	da 0 a 14.000 (**)	29.000
Altezza minima (m)	---	14	14	10	10	15
Durata (h/g)	---	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	-	-	7	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	-	5	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	filtro a tessuto	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale	-	-

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) qualora per motivi impiantistici occorra convogliare all'esterno la totalità del raffreddamento del forno F5 la portata massima sarà di 14.000 Nm³/h, altrimenti, i fumi del raffreddamento vengono totalmente recuperati internamente verso l'ATM2 o gli essiccatoi.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E30 – Raffredd. Forno 3 (diretto)	PUNTO DI EMISSIONE E35 – Raffredd. Forno 2 (diretto)	PUNTO DI EMISSIONE E36 – Raffredd. Forno 1 (diretto)	PUNTO DI EMISSIONE E38 – Essiccatoio 2	PUNTO DI EMISSIONE E39 – Essiccatoio 1
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	29.000	29.000	29.000	5.500	5.500
Altezza minima (m)	-	15	15	15	15	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E40 – Cabina prove laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E41 – Cabina prove laboratorio	PUNTO DI EMISSIONE E42 – Essiccatoio 3	PUNTO DI EMISSIONE E50– Raccolta polveri filtri
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	900	900	6.000	1200
Altezza minima (m)	---	14	14	15	16
Durata (h/g)	---	2	2	24	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	10	-	7
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	-	5
Impianto di depurazione	-	A.U. a velo d'acqua	A.U. a velo d'acqua	-	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Annuale	Annuale	-	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E51 - Saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E52- Saldatura	PUNTO DI EMISSIONE E53 – Spazzolatura piastrelle Squadratrici n.5 e 6
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	1300	1300	2200
Altezza minima (m)	---	10	10	8
Durata (h/g)	---	0.5	0.5	4
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	10	10
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	-	-	5

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	5	5	-
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	10	10	-
Impianto di depurazione	-	-	-	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E54 – Raffredd. forno 5 (indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE E55 – Raffredd. forno 4 (diretto)	PUNTO DI EMISSIONE E56 – Emerg. forno 1	PUNTO DI EMISSIONE E57 – Emerg. forno 2	PUNTO DI EMISSIONE E58 - Emerg. forno 3
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	29.000	da 0 a 14.000 (*)	15.000	15.000	13.000
Altezza minima (m)	-	15	10	12	12	12
Durata (h/g)	-	24	24	Emerg.	Emerg.	Emerg.

(*) qualora per motivi impiantistici occorra convogliare all'esterno la totalità del raffreddamento indiretto del forno F4 la portata massima sarà di 14.000 Nm³/h, altrimenti, i fumi del raffreddamento vengono totalmente recuperati internamente verso gli essiccatoi e nello stesso forno.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E59 - Emerg. forno 4	PUNTO DI EMISSIONE E60 - Emerg. forno 5	PUNTO DI EMISSIONE E61 - emergenza Raffreddamento forno 1 (indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE E62 - emergenza Raffreddamento forno 2 (indiretto)	PUNTO DI EMISSIONE E63 - Raffreddamento forno 3 (indiretto)
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	13.000	13.000	Da 0 a 17.000	Da 0 a 17.000	14.000
Altezza minima (m)	-	12	12	15	15	15
Durata (h/g)	-	Emerg.	Emerg.	Emerg. (*)	Emerg. (*)	24

(*) Il punto di emissione riguarda lo sfianto di emergenza che entra in funzione solamente in caso d'impossibilità o di problemi nel recupero dei fumi.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E64 – Squadratura 1	PUNTO DI EMISSIONE E65 – Squadratura 7	PUNTO DI EMISSIONE E66 – Spazzole scelta n. 3 – 4 – 5 – 6 – 7	PUNTO DI EMISSIONE E67 – Spazzole lappatura 1, rettifica 1 - 2 - 3 - 4 - 7, incisione e spacco rettifica 2 - 3 - 4	PUNTO DI EMISSIONE E68 – Emergenza Cogeneratore
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime	(§)	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	28.000	28.000	11.000	11.000	38.000

Altezza minima (m)	---	20	20	8	8	25
Durata (h/g)	---	24	24	24	24	Emergenza (#)
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	8	8	10	10	50
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	5	5	--
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	-	-	-	95 (°)
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	-	-	-	15 (**)(°)
CO(mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	-	-	-	-	240 (°)
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	Catalizzatore
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale	-

(§) rif. prescrizione n.7 - autocontrollo straordinario

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(°) Valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%, come da D.Lgs 183/2017

(#) si tratta di un'emissione di emergenza, la cui attività è prevista solo in caso di mancato funzionamento degli atomizzatori; pertanto, in via ordinaria non può essere attiva in contemporanea alle emissioni E9 ed E21

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E69 – Squadratura 2	PUNTO DI EMISSIONE E70 – Post-combustore (#) – Impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO)	PUNTO DI EMISSIONE E71 - Post-combustore (#) – Impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO)	PUNTO DI EMISSIONE E73 – Essiccatoio 6
Messa a regime	---	A regime	A regime	A regime	(£)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	28.000	36.000	36.000	13000
Altezza minima (m)	---	20	18	18	13.3
Durata (h/g)	---	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	15,95	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	-	50	50	-
Aldeidi (mg/Nm ³)	CARB 430:1991 ; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A	-	20	20	-

Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2017 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	200	200	-
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2017 ; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	500 (**)	500 (**)	-
Concentrazione di odore UO/m ³	UNI EN 13725:2022	-	2.200 (!)	2.200 (!)	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	Impianto di ossidazione termica rigenerativa	Impianto di ossidazione termica rigenerativa	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale per portata e polveri	(°) Trimestrale per portata e Concentrazione di odori Semestrale per SOV ed Aldeidi Annuale per NOx	(°) Trimestrale per portata e Concentrazione di odori Semestrale per SOV ed Aldeidi Annuale per NOx	-

(£) rif. prescrizioni 3, 4, 5, 6

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

(!) Il valore specificato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto D2.4.23

(°) in condizioni di funzionamento dei post-combustori termici, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle dei filtri a tessuto di cui ai punti di emissione E1, E11, E18;
- portata, SOV, aldeidi e NOx devono essere determinati a valle dei post-combustori termici;
- la concentrazione di odore deve essere determinata a valle dei post-combustori termici e anche a monte degli stessi, sui punti di misura denominati E1, E11, E18; oppure, in alternativa, in due punti a valle del reattore. Nel caso in cui i post-combustori termici non siano attivi, l'autocontrollo su E70, E71 è sostituito dagli autocontrolli su E1, E11 ed E18 per tutti i parametri specificati in tabella.

(#) i sistemi di post-combustione secondo quanto prospettato funzioneranno in contemporanea; nel caso in cui uno di essi non sia in funzione per manutenzione, o per ragioni di conduzione aziendali, l'altro possibilmente dovrà garantire l'aspirazione di tutte le emissioni attive generate dai forni di cottura, nei casi indicati dalla ditta, per il tempo necessario al riavvio dell'impianto fermo per ragioni tecniche o produttive. A discrezione dell'azienda i sistemi di post-combustione potranno anche essere fermati entrambi. Vedere prescrizioni 11 -12-13.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E77 – n.4 silos ventilati mulino	PUNTO DI EMISSIONE E78 – silos calce filtro E1	PUNTO DI EMISSIONE E79 – silos calce filtro E11	PUNTO DI EMISSIONE E80 – silos calce filtro E18
Messa a regime	---	(°)	(°)	(°)	(°)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013	480 (§)	10 (§)	10 (§)	10 (§)
Altezza minima (m)	---	22	10	10	10
Durata (h/g)	---	saltuaria	saltuaria	saltuaria	saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2017 ; UNI EN 13284-2:2017 ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	30	30	30	30

Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 11768:2020	5	5	5	5
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	<i>Semestrale solo verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri</i>			

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(§) Portata massima corrispondente al volume del silo

Saranno presenti anche i seguenti punti di emissione: **E74 “gruppo Elettrogeno”, E75 “Gruppi Elettrogeni Forni 1 - 2”, E76 “Gruppi Elettrogeni Forni 3 - 4 - 5”** funzionanti solo in caso di emergenza.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limiti di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)

possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E73, E77, E78, E79, E80**) con almeno 15 giorni di anticipo a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare, relativamente al punto di emissione **E73** portata alla data di messa a regime.
Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed

indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. il gestore relativamente al punto di emissione **E67**, in occasione della messa a regime di E73, dovrà effettuare un'analisi di autocontrollo straordinario per portata e materiale particolato ed inviare i risultati a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

È concessa **esenzione dall'obbligo di installazione dei misuratori di pressione differenziale per le emissioni E77, E78, E79 ed E80** (corrispondenti a silos ventilati molini e silos calce per l'alimentazione dei filtri fumi, provvisti di filtro a tessuto) alle seguenti condizioni:

- a) l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;
 - b) i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di Arpae;
 - c) con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo. I risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna su apposito registro mantenuto in Azienda.
11. i combustori termici a servizio dei punti di emissione **E70 ed E71** devono essere provvisti di un sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione; il citato sistema deve **garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento**. Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
 12. i combustori termici a servizio dei punti di emissione E70 ed E71 devono essere provvisti di un "registro macchina" nel quale inserire gli interventi di manutenzione riportando i riferimenti di fatturazione effettuati da ditte esterne (o dei materiali forniti come scorte in magazzino, documentando le movimentazioni interne nel caso del loro consumo), nonché, la quantità e la tipologia dei materiali oggetto dell'intervento;
 13. il gestore relativamente agli impianti di post-combustione dovrà tenere, inoltre, un registro interno in cui segnare:
 - data e ora di fermata e ripartenza dei post-combustori (anche solo uno dei due);
 - motivazioni della fermata (es. tutti i fumi forni sono inviati ad un unico post-combustore; una o più linee dei forni collegate alle tre emissioni E8, E11 ed E18 sono in fermata; manutenzioni – rif. vedi prescrizione n. 11 precedente; carico organico da trattare ritenuto minimo; ecc).

Nel caso in cui uno od entrambi gli impianti di post-combustione siano in fermata a seguito carico organico da trattare ritenuto minimo, dovranno essere riportati nel registro suddetto i quantitativi di applicazioni e/o carico organico valutato come "scarso contenuto", ovvero, la tipologia del prodotto (segnando i riferimenti per identificare i materiali in lavorazione).

Tale registro deve essere sempre essere mantenuto presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di

controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

15. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- I. per tutte le **emissioni fredde**, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- II. in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde di durata superiore a 1 ora**, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
 - si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

16. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei

campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera” di cui all’Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all’Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l’archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 5 devono essere inviati annualmente all’Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l’invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

17. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
18. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l’interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l’installazione l’originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l’obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell’impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall’ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l’esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
19. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinamento possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
 20. I forni e atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell’incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell’Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell’Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento**

dei forni (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo **spegnimento del forno** (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

21. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
22. l'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
23. La verifica del rispetto del **valore obiettivo di emissione delle sostanze odorigene** deve essere effettuata **con cadenza trimestrale** (4 analisi/anno), contestualmente con i monitoraggi periodici previsti per la portata nel piano di monitoraggio per E70, E71, E1, E11 ed E18. Nel caso in cui uno od entrambi gli impianti di post-combustione siano inattivi, è necessario procedere alle verifiche dei "valori obiettivo" direttamente sulle emissioni E1, E11 ed E18 come specificato al precedente punto D2.4.1.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, che in termini di *flusso di odore*.

Il valore di 2.200 ouE/m^3 **deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione**. In caso di un suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, **dovrà essere data comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli, delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati, o in programma, al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.**

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intende adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	<i>Triennale</i> Due a scelta di cui almeno un forno (*) o un atomizzatore	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/08	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea/elettronica	-
Δp di pressione filtri fumi forni e atomizzatori	controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	giornaliera	<i>Triennale</i>	cartacea su rullini/ elettronica	-
Δp di pressione filtri di aspirazione	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
Verifica stato di conservazione ed efficienza dei filtri a tessuto esentati da obbligo di misuratore di Δp	ispezione di verifica	almeno semestrale	<i>Triennale</i>	cartacea su apposito registro	-
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. A seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica certificati analisi	Cartacea/elettronica	annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-

(*) qualora gli impianti di post-combustione collegati rispettivamente ad E70 o E71 non siano in funzionante, il controllo Arpae potrà essere effettuato a valle dei filtri a maniche relativi alle emissioni E1, E11 ed E18.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.